

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio Titolo I - Atti preliminari al dibattimento

Art. 469 Proscioglimento prima del dibattimento

1. Salvo quanto previsto dall'[articolo 129](#) comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'[articolo 131-bis](#) del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.